

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 48-462

Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009, Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, art. 8 - Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e la sospensione dei centri di imballaggio uova.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare il documento allegato 1. "Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e degli articoli 4 e 5 del Decreto 11 Dicembre 2009" che forma parte integrante del presente provvedimento;
 - di demandare alla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle produzioni Zootecniche, l'esecuzione degli ulteriori adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
 - di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - di stabilire che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e degli articoli 4 e 5 del Decreto 11 dicembre 2009.

1. Premessa.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 5 del decreto 11 Dicembre 2009, emanato di concerto fra il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, *"Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, n. 589/2008 della Commissione e del Decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003"* e dall'art. 8, commi 1 e 4 della legge n. 34/2008, l'autorizzazione dei centri di imballaggio uova deve essere rilasciata, revocata e/o sospesa dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio di ubicazione dei centri stessi.

L'autorizzazione dei centri di imballaggio uova è subordinata al possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 589/2008 e del riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004.

2. Competenze

Il Settore Regionale Sviluppo Delle Produzioni Zootecniche, svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia e in particolare si occupa:

- di applicare la normativa comunitaria e nazionale in materia di autorizzazione;
- di sospendere o revocare le autorizzazioni ai centri di imballaggio delle uova;
- di tenere i rapporti con il Mipaaf per quanto riguarda l'attribuzione del codice di identificazione dei centri di imballaggio;
- di attuare le eventuali revoche o sospensioni dell'autorizzazione dei centri di imballaggio richieste dal Mipaaf.

Il Settore Regionale Sviluppo Delle Produzioni Zootecniche effettua i controlli di verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del Reg. CE 589/2008 ai fini dell'autorizzazione ad operare dei centri di imballaggio uova, dell'eventuale sospensione o revoca, nonché la verifica, almeno triennale, della persistenza dei requisiti previsti. I centri di imballaggio uova sono revocati o sospesi, anche a fronte di richiesta da parte delle ditte interessate; al Settore Regionale Sviluppo Delle Produzioni Zootecniche devono anche pervenire le segnalazioni di eventuali irregolarità riscontrate da altri organismi di controllo. Qualora, a seguito di un controllo si riscontrino delle non conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente ai requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione ai centri d'imballaggio uova, quest'ultima può essere revocata o sospesa fino al momento del ripristino del rispetto degli obblighi stessi.

3. Modalità di presentazione delle domande e di attribuzione del codice identificativo.

La richiesta di autorizzazione ad operare come centro di imballaggio uova deve essere inoltrata, dal titolare o legale rappresentante del centro al Settore Sviluppo Delle Produzioni Zootecniche della Regione e per conoscenza al Mipaaf, utilizzando lo schema di domanda che sarà predisposto con determinazione del suddetto Settore.

La richiesta, in bollo, deve essere corredata di copia dell'atto di riconoscimento dello stabilimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004 e di tutte le informazioni richieste nelle note allegate alla domanda.

La Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche, provvede attraverso il sopralluogo per la verifica dei requisiti, ed i necessari atti amministrativi, a rilasciare entro 45 giorni il provvedimento di autorizzazione.

Ai centri di imballaggio è attribuito dal Mipaaf per il tramite della Regione, un codice di identificazione con le modalità previste dall'art. 4 comma 4 del decreto 11 Dicembre 2009.